

servizio attività produttive

Ord. N. 310  
Prot. 57992/14

IL SINDACO

Premesso che la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista è stata oggetto di profonde modifiche legislative che in un'ottica di liberalizzazione e semplificazione hanno tra l'altro sancito l'abolizione della distanza minima tra esercizi o dei parametri numerici prestabiliti, l'avvio dell'attività esclusivamente attraverso la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) e l'abolizione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;

che gli operatori del settore si rivolgono frequentemente agli uffici chiedendo una maggiore liberalizzazione negli orari di apertura dell'attività, che la Confartigianato, esprimendo il proprio parere contrario all'apertura domenicale in generale, ha richiesto da tempo al Comune l'approvazione di un calendario in cui elencare le ulteriori festività con obbligo di chiusura;

Vista la propria ordinanza n. 413 del 06/12/2001 relativa alla disciplina degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista;

Ritenuto opportuno introdurre la sperimentazione di una nuova regolamentazione degli orari di apertura di tali attività, corrispondente al nuovo assetto normativo e più coerente alle rinnovate esigenze delle imprese e dei relativi utenti;

Visti - la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735;

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore", che ha fissato i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna;

- il D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 in cui è previsto all'art. 10 co. 2 che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

- la Legge Regionale 20 novembre 2007, n. 17 "Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista";

Ritenuto altresì opportuno disciplinare anche l'orario delle attività di tatuaggio e piercing, recentemente disciplinate dalla Regione Marche,

Visti il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e il D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932, Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.

Vista la Legge Regione Marche n. 38/2013

Sentite le Organizzazioni di categoria;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce la competenza del sindaco nel coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

ORDINA



servizio attività produttive

- di approvare in via sperimentale la nuova disciplina degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing come di seguito riportato :

- 1) Apertura non prima delle ore 7,00 e chiusura non oltre le ore 21,00; è consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a porta chiusa ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso. Non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere.
- 2) All'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio non superando le 12 ore complessive giornaliere e nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.
- 3) Obbligo di chiusura domenicale e nelle seguenti giornate: 1 Gennaio; 6 Gennaio; SS. Pasqua, Lunedì dell'Angelo (lunedì di Pasqua); 25 Aprile; 1 Maggio; 2 Giugno; 15 Agosto; 1 Novembre; 8 Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre.
- 4) In deroga all'obbligo di chiusura totale di cui al comma precedente, è consentita l'apertura facoltativa degli esercizi nel periodo tra il 18 ed il 31 dicembre (escluso naturalmente i giorni 25 e 26 dicembre), nonché per un massimo di altre 5 mezze giornate festive a scelta dell'operatore, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno il giorno antecedente l'apertura straordinaria.
- 5) Nel caso di 2 giorni di festività consecutive è altresì consentita l'apertura di un'ulteriore mezza giornata a scelta dell'operatore.
- 6) Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing esercitate presso Centri Commerciali, nonché presso gallerie e sistemi commerciali gestiti unitariamente osservano l'orario giornaliero della struttura in cui sono inserite.
- 7) E' obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dei cartelli indicanti l'orario prescelto: il cartello deve riportare anche l'eventuale giornata o le giornate di chiusura infrasettimanale.
- 8) Le attività svolte presso altre attività non disciplinate dal presente provvedimento osservano gli orari dell'attività principale.
- 9) E' facoltà del titolare dell'attività stabilire un periodo di chiusura dell'esercizio per ferie. Tale periodo deve essere tempestivamente portato a conoscenza del pubblico con apposito cartello, in modo visibile anche a negozio chiuso.

- L'orario stabilito dalla presente Ordinanza non pregiudica, né modifica l'orario di lavoro dei lavoratori della categoria, previsto dai relativi contratti collettivi.

- La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015. Dalla data di entrata in vigore della presente, cessa di avere efficacia ogni altra disposizione comunale in materia di orari delle attività di acconciatore, di estetista e di barbiere. E' pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg.



comune  
di macerata

viale trieste 24 / 62100 macerata  
T 0733 256 333 F 0733 256 335  
attivaproduttive@comune.macerata.it

partita iva 00093120434  
codice fiscale 80001650433  
www.comune.macerata.it

servizio attività produttive

consecutivi e ne sarà data ampia diffusione tramite il sito internet dello Sportello Unico del Comune di Macerata (<http://www.comune.macerata.it/SUAP/Engine/RAServePG.php>).

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme contenute nel presente provvedimento.

- I trasgressori saranno puniti a termine di legge. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non sanzionate da leggi o regolamenti sono soggette alle sanzioni amministrative previste all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

- Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Sede Municipale, li

**15 NOV. 2014**



Avv. Romano Carancini

bozza orari